



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

Li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio rinvenienti da Sentenza n. 1239/2021 (r.g. n. 257/2015), ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Fogli aggiunti n. _____


Il Dirigente di Settore
arch. Pasquale Antonio Casieri


Visto: per presa visione l'Assessore
arch. Anna Maria Curcuruto

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____

b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000

- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per _____
ricevuta _____		
All'ufficio _____	il _____	per _____
ricevuta _____		
All'ufficio _____	il _____	per _____
ricevuta _____		

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale n. 37 e n. 38 del 29 Agosto 2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a cui l'Ente ha fatto ricorso;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27 Novembre 2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. D.L.gs n. 267/2000. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter D.Lgs. n. 267/2000 Approvazione*";

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 7 dell'11 Marzo 2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000*) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 27 Novembre 2018;

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29 Dicembre 2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000*) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27 Novembre 2018, a seguito delle richieste istruttorie del Ministero dell'Interno;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29 Maggio 2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2023/2025 ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Giugno 2023 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e i suoi allegati (art. 11 D. Lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 14 Giugno 2023 con cui si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell'Esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/09/2023 avente ad oggetto "approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000)";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni che definisce le regole per l'assunzione di impegni mediante la disciplina di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di Previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

Dato atto che:

- il Comune di Andria, Settore Pianificazione del territorio – Servizio edilizia privata, rilasciava in data 05/07/2007 in favore dei sigg.ri B. A. e B.L. il Permesso di Costruire n. 102/2007, (istanza del 19/10/2004 - prot. n. 57339 - P. E. n. 247/2004) avente ad oggetto l'esecuzione, su area posta in territorio di Andria sull'area prospiciente Via Catullo, di opere edili consistenti nella costruzione di un complesso edilizio per civile abitazione con due corpi di fabbrica, composti entrambi da piano interrato, piano terra/rialzato, piano primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto (con copertura a falde) e volumi tecnici;
- a seguito di successiva istanza del 18/03/2008 (prot. n. 20733/2008) il Comune di Andria, Settore Pianificazione del territorio – Servizio edilizia privata, rilasciava in data 12/03/2009 in favore dei sigg.ri B. A. e B. L., nonché alla Società *EDIL OIKON S.a.s.* di Dell'Endice Antonio & C., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante *pro tempore*, il Permesso di Costruire di variante n. 102/A, avente ad oggetto l'esecuzione di operi edili in variante al Permesso di costruire n. 102 del 05/07/2007, presso il complesso edilizio a destinazione a civile abitazione in corso di realizzazione nell'abitato di Andria sull'area prospiciente Via Catullo;
- in data 29/09/2010 veniva rilasciato in favore dei sigg.ri B. A. e B. L., nonché alla Società *EDIL OIKON S.a.s.* di Dell'Endice Antonio & C., in persona del socio accomandatario e legale

rappresentante *pro tempore*, il Permesso di costruire di variante in corso d'opera n. 102/B al progetto approvato con Permesso di costruire n. 102 del 05/07/2007 e variante n. 102/A del 12/03/2009, Permesso in proroga n. 102/P del 29/06/2010;

- i suddetti istanti versavano al Comune di Andria la somma di 514.600,56 euro a titolo di contributo di costruzione, ex art. 16 D.P.R. n. 380/2001;
- successivamente, l'Avv. Andrea Galentino, con lettera depositata al protocollo il 06/09/2012, in nome e per conto dei suddetti istanti richiedeva la restituzione della somma di 78.390,01 euro, ritenuta indebitamente corrisposta a seguito dell'erronea determinazione delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione;
- più in particolare, le parti istanti ritenevano di aver indebitamente corrisposto la suddetta somma a seguito dell'erronea determinazione dei contributi di costruzione, per il cui calcolo non si sarebbe dovuto tenere conto delle aree destinate a parcheggio previste dalla Legge Tognoli n. 122/1989;
- non vedendo soddisfatte le proprie pretese, con ricorso datato 05/02/2015 a firma dell'Avv. Andrea Galentino e dell'Avv. Francesco Bruno e notificato il 10/02/2015, i sigg.ri B. L., D.A., C.M., D.G., C.P. e B.A., convenivano in giudizio il Comune di Andria, in persona del Sindaco *pro tempore*, dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale – Puglia – Bari al fine di ivi veder accertato il diritto alla restituzione e, per l'effetto, per ivi sentir condannare l'Ente al pagamento della somma di 78.434,86 euro, indebitamente versata a titolo di contributo di costruzione connessa al Permesso di costruire n. 102/2007 del 05/07/2007, al Permesso di costruire n. 102/A del 12.03.2009 e del Permesso di costruire n. 108/B del 12/03/2009, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, oltre spese legali;
- il Giudizio, iscritto al n. 257/2015 R.g. si concludeva con la Sentenza n. 1239/2021, pubblicata il 19/07/2021 che in accoglimento delle ragioni delle parti ricorrenti, condannava l'Amministrazione a rimborsare in favore dei predetti istanti la somma di 78.434,86 euro, oltre interessi legali dal 06/02/2012, oltre al pagamento delle spese di lite per complessivi 1.000,00 oltre accessori, come per legge;
- con nota prot. n. 95157 del 03/11/2022 a firma del Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata – Controllo del territorio si richiedeva all'Avv. Andrea Galentino, la volontà di addivenire ad un accordo transattivo su sorte capitale, interessi legali e spese processuali, al fine di determinare l'esatto importo delle somme a debito fuori bilancio;
- in riscontro, con nota assunta al prot. 97663 del 11/11/2022, l'Avv. Andrea Galentino comunicava la volontà, in nome e per conto dei propri assistiti, di rinunciare agli interessi legali maturati e, pertanto, con nota prot. n. 28011 del 24/03/2023 il Settore Pianificazione – Edilizia Privata – Controllo del territorio comunicava al Settore Programmazione economico finanziaria che il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza definitiva n. 1239/2021, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a) D.Lgs n. 267/2000, ammontava a 78.434,56 euro, al netto degli interessi legali decurtati, oltre 1.260,00 euro per spese legali (TOTALE 79.694,86 euro);

Considerato che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute;

Richiamati:

- i principi contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011;

Visto l'art. 193, co. 2 D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che “...con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194....”;

Visto l'art 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che testualmente recita: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,

convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”;

Vista la Sentenza n. 1239/2021 pubblicata il 19/07/2021, con la quale, a conclusione del Giudizio pendente dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia iscritto al n. 257/2015, il Comune di Andria veniva condannato al pagamento della somma di 78.434,86 euro, oltre interessi legali dal 06/02/2012, oltre al pagamento delle spese di lite per complessivi 1.000,00 oltre accessori, come per legge;

Verificato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 194, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la nota prot. n. 95157 del 03/11/2022 a firma del Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata – Controllo del territorio, con cui si richiedeva all'Avv. Andrea Galentino, quale procuratore dei sigg.ri .B.L., D.A., C.M., D.G., C.P. e B.A., la volontà di addivenire ad un accordo transattivo su sorte capitale, interessi legali e spese processuali, al fine di determinare l'esatto importo del debito fuori bilancio;

Vista la nota assunta al prot. 97663 del 11/11/2022, con cui l'Avv. Andrea Galentino comunicava la volontà, in nome e per conto dei propri assistiti, di rinunciare agli interessi legali maturati;

Vista la nota, trasmessa al Settore Programmazione Economico-Finanziaria, con prot. n. 28011 del 24/03/2023 con la quale si comunicava l'importo relativo al debito fuori bilancio sorto a seguito della Sentenza n. 1239/2021 pubblicata il 19/07/2021, emessa posteriormente alla Delibera di adozione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018) e, al fine di poter provvedere alla redazione della proposta di Delibera di Consiglio di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a), si chiedeva di appostare l'importo pari a 79.694,86 euro (capitale al netto degli interessi e spese legali) all'apposito capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2023 - 2025, esercizio 2023;

Vista la nota trasmessa al Settore Programmazione economico – finanziaria con prot. n. 61710 del 13/07/2023 con cui si richiedeva di apportare la variazione di bilancio per la suddetta somma a debito rinveniente dalla Sentenza n. 1239/2021;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi forniti dal Dirigente del Settore Pianificazione – edilizia privata – controllo del territorio;

Rilevato che la somma suddetta di 79.694,86 euro è imputata al bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2023 al capitolo 126012 “*DEBITI FUORI BILANCIO – PIANIFICAZIONE – EDILIZIA PRIVATA – CONTROLLO DEL TERRITORIO*”;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione – edilizia privata – controllo del territorio, Arch. Pasquale Antonio Casieri, quale servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole formulato, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 268/2000, sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, dott.ssa Grazia Cialdella;

Visto il parere _____ dell'organo di revisione economico – finanziaria rilasciato ai sensi dell'art. 239, co. 1, lette. b), n. 6 D.Lgs n. 267/2000 emesso in data _____;

Visti gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. *Testo Unico degli Enti Locali*;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, riportati e trascritti,

1) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., pari alla somma di 79.694,76 euro derivante dalla Sentenza n.1239/2021 e pubblicata il 19/07/2021;

2) di dare atto che la somma suddetta trova copertura al capitolo del bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2023, al capitolo di spesa 126012 “*DEBITI FUORI BILANCIO – PIANIFICAZIONE – EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO*”;

3) di incaricare il Dirigente del Settore Pianificazione – edilizia privata – controllo del territorio dell'adozione degli atti conseguenziali, connessi e necessari, in nome e per conto dell'Ente;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di eseguire i pagamenti senza ritardo;

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Atto redatto per consentire a questo Ente il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.mm.ii.

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL Settore Pianificazione – edilizia privata – controllo del territorio sulla presente proposta

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

favorevole

li,

Il Responsabile di Settore

Arch. Pasquale Antonio Casieri

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li,

26/10/2023

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Grazia Cialdella

li,

Il Sindaco

Il Segretario Generale